

REDDITO IMPRESA E IRAP***Ace ripristinata fin dal 2019***

di Alessandro Bonuzzi

La **bozza** del **disegno di Legge di Bilancio 2020** reintroduce l'**Ace dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, prevedendo l'**abrogazione** del [comma 1080](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018** che, a sua volta, aveva **abrogato** l'**agevolazione** con decorrenza **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**.

In particolare, si ricorda che il **comma 1080** dell'articolo unico della **Legge di Stabilità 2019** ha stabilito:

- l'**abrogazione** dell'[articolo 1 D.L. 201/2011](#) recante la **disciplina generale dell'Ace**;
- l'**abrogazione** dei [commi da 549 a 553](#) dell'**articolo 1 L. 232/2016**, che avevano **ridisegnato** il meccanismo dell'agevolazione soprattutto per le **imprese Irpef**, introducendo il concetto di **base fissa** calcolata come differenza fra il **patrimonio netto al 31 dicembre 2015** e il **patrimonio netto al 31 dicembre 2010**;
- la **salvaguardia** dell'applicazione delle disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 3 D.M. 03.08.2017**, ossia del **decreto attuativo dell'Ace**, al fine di consentire il **riporto delle eccedenze Ace esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**.

Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha **abrogato** la disciplina dell'Ace **con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, consentendo da lì in avanti esclusivamente la fruizione del **beneficio residuo**.

Contestualmente, con l'[articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#), in **sostituzione** dell'Ace, come **incentivo** alla **patrimonializzazione delle imprese**, è stata introdotta la cosiddetta **mini Ires** la cui disciplina è stata successivamente **riformulata** dall'[articolo 2 D.L. 34/2019](#), ancorando la riduzione del carico fiscale esclusivamente all'**accantonamento** degli **utili a riserva** diversa da quelle di utili non disponibili.

Ebbene, ora, l'**intenzione** del legislatore, che risulta dal testo provvisorio del disegno di Legge di Bilancio 2020, è quella:

- da un lato, di **ripristinare l'Ace fin dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, quindi **in continuità, senza che di fatto il beneficio subisca alcuna interruzione**;
- dall'altro, di **abrogare** le disposizioni recanti la disciplina della **mini Ires** con **decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, dunque senza che il nuovo meccanismo abbia **mai trovato applicazione**.

Insomma si tratta dell'ennesimo **ritorno al passato**. Sicuramente di **positivo** si può riscontrare il fatto che nel calcolo dell'Ires/Irpef del periodo d'imposta in corso (2019 per le imprese solari) si avrà a che fare con **regole di calcolo già assodate**, ossia quelle tese alla determinazione dell'Ace, invece di doversi confrontare con una disciplina, quella della mini Ires, tutta nuova, che fin dalla sua introduzione presentava **non poche criticità**.

Di contro, l'**aspetto negativo** è rappresentato dalla misura dell'**aliquota percentuale** per il calcolo del **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio fissata all'**1,3%**. Ciò significa che per una **base Ace** di 100.000 euro il beneficio fiscale sarà pari a soli 1.300 euro, innalzandosi a 13.000 euro partendo da una base Ace di ben 1.000.000 euro. Si è, quindi, **lontani dagli anni d'oro 2014-2015-2016** durante i quali l'aliquota dell'agevolazione era fissata, rispettivamente, al 4%, 4,50% e 4,75% e in linea con il **trend** dei **periodi d'imposta 2017 e 2018** in cui il coefficiente era pari rispettivamente, al **1,60%** e **1,50%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA LEGGE DI STABILITÀ 2020 E LE NOVITÀ DI PERIODO

Scopri le sedi in programmazione >